

Assemblee Elettive Quadriennali GGG 2017-20

17/1/2017

QUESITI

- Un Giudice, tesserato come Provinciale nel 2017, ma **Ausiliario** negli anni 2015 e/o 2016, ha diritto di voto attivo e passivo?

In base all'Art.19.1 del Regolamento GGG, il Ruolo di AUSILIARIO attribuisce comunque la qualifica di GIUDICE a tutti gli effetti. Pertanto il GIUDICE tesserato Provinciale nel 2016 o nel 2017, ma Ausiliario nell'anno/anni precedenti, se in possesso del numero minimo di presenze, ha diritto di voto attivo e passivo.

- E' da ritenere valida la candidatura non presentata tramite il **mod.25** – appositamente predisposto?

L'Art. 7.2 del Regolamento GGG indica i termini ed il mezzo di presentazione delle candidature, ma non la forma. Il Mod.25 è stato redatto per agevolare i candidati nella presentazione della propria candidatura, ma non è assolutamente determinante per la validità della stessa.

E' compito della Commissione Elettorale Regionale verificare la regolarità delle candidature ed il possesso dei requisiti richiesti, indipendentemente dall'averli dichiarati o meno.

- Per la nomina a Fiduciario e Vice Fiduciario Regionale, quale quadriennio deve essere considerato come "**primo mandato**" dei tre consecutivi oltre i quali non si può essere rinominati nella carica? (Art. 10.2 Regolamento GGG)?

Con l'approvazione da parte del CONI del nuovo Regolamento GGG – delibera 448 del 3/11/16 – che va a sostituire integralmente il precedente testo 2010, l'attuale quadriennio (2013-16) è da considerarsi a tutti gli effetti il PRIMO dei tre mandati consecutivi di cui agli Artt. 6.3, 9.2 e 10.2.

- Il primo nominativo della lista per l'elezione dei membri della Commissione Regionale è da considerarsi a tutti gli effetti il **capolista**? Nella scelta del nuovo Fiduciario Regionale, il Fiduciario Nazionale deve tenere conto del numero delle preferenze conseguite e quindi scegliere necessariamente il più votato della lista vincente?

L'ordine delle candidature nella lista è puramente indicativo e l'essere al primo posto non comporta l'essere considerato "capolista" (figura che d'altro canto non si rinviene in alcuna disposizione regolamentare). Ugualmente, non sarà il numero delle preferenze conseguite ad obbligare la scelta del Fiduciario Regionale.

- Può essere presentata una **doppia candidatura**? La candidatura a Fiduciario Provinciale e contemporaneamente quella a componente di una lista per la Commissione Regionale?

L'Art. 7.2 del Regolamento GGG, a proposito delle candidature

a) a Fiduciario Provinciale

b) alla Commissione Regionale

riporta, subito dopo, a seguire, questa frase “Ogni Giudice avente diritto al voto può presentare una sola candidatura”.

Essendo la frase riferita ad entrambe le candidature e non ad una specifica elezione, ne consegue che non è possibile presentare contemporaneamente, sia la candidatura a Fiduciario Provinciale, sia quella alla Commissione Regionale, come è sempre stato anche nei quadrienni precedenti.

- Il rinnovo del **Tesseramento** da quando decorre? Sono da ritenere “tesserati” i Giudici trascritti sull’elenco rimesso al Comitato Regionale/Provinciale e da questi non ancora acquisiti in procedura?

In base alle norme federali pubblicate sul Vademecum e valide per tutti i tesserati, “la validità del tesseramento decorre dal momento in cui il sistema on-line ha portato a buon fine la procedura”. Pertanto non hanno alcun valore gli elenchi trasmessi agli Uffici competenti, finché non vengono inseriti in procedura.

- La **sottoscrizione della lista** da parte dei candidati alla Commissione Regionale può essere ritenuta valida se le sottoscrizioni sono disgiunte?

L'art. 7.2 del Regolamento GGG precisa solo che la lista deve essere sottoscritta da ciascuno dei candidati che ne fanno parte e pertanto si ritiene comunque accettabile la presentazione del Mod. 25CR o di un qualsiasi altro documento che indichi tutti i nominativi della lista con allegate le sottoscrizioni disgiunte degli stessi in originale e con esplicito riferimento a quella lista stessa.

- Si evidenzia il contrasto tra gli art. 7.2 e 7.3 del Regolamento GGG che fa coincidere entro 20gg la presentazione delle candidature con la predisposizione degli elenchi *Aventi Diritto al voto* e la successiva determinazione, da parte del Fiduciario Nazionale, del **numero dei componenti delle varie Commissioni Regionali**.

I termini indicati dal Regolamento sono sempre da intendersi come limite massimo e pertanto ogni Fiduciario Regionale predisporrà prima possibile gli elenchi degli Aventi Diritto al Voto, comunicando di conseguenza il numero dei componenti la propria Commissione Regionale in base a quanto previsto dall'Art. 6.9.5. Successivamente, esperiti i controlli del caso, il dato sarà ufficializzato dal Fiduciario Nazionale.

- Alcuni Giudici, per motivi di studio soggiornano in altra località della regione e non possono partecipare all'Assemblea Elettiva della propria provincia. È possibile esprimere il **voto in altra Provincia**, per la sola Commissione Regionale?

Nel silenzio del Regolamento GGG, solo per comprovati e reali motivi di salute, studio e lavoro, è possibile esprimere il solo voto per la Commissione Regionale nella provincia (della stessa Regione) dove il Giudice si trova per i motivi suddetti, esclusivamente mediante richiesta da presentare, entro 10 giorni antecedenti la data dell'Assemblea, alla Commissione Elettorale Regionale che prenderà la decisione opportuna da comunicare all'interessato ed alle Commissioni Elettorali delle due Province coinvolte.

- Sulla **scheda elettorale**, a fianco di un nominativo appartenente alla lista dei candidati, può essere evidenziata una qualsiasi dizione (tipo Capolista, Fiduciario proposto, Responsabile, Presidente, ecc.) ?

A norma dell'art. 10.2 del Regolamento GGG, la nomina del Fiduciario Regionale è di esclusiva competenza del Fiduciario Nazionale, scelto tra i componenti eletti alla Commissione Regionale, e pertanto sulle schede elettorali non dovrà essere riportata alcuna dizione che evidenzi un qualunque candidato rispetto agli altri, ma saranno semplicemente riportati i nominativi nell'ordine in cui sono stati depositati.

- Lo **scrutinio dei voti** espressi per l'Elezione del Fiduciario Provinciale e dei Componenti la Commissione Regionale deve essere pubblico o può essere effettuato anche a porte chiuse dalla Commissione Elettorale Provinciale?

L'elezione del Fiduciario Provinciale e dei Componenti della Commissione Regionale è uno dei punti previsti all'Ordine del Giorno delle Assemblee Elettive Provinciali e pertanto, nel rispetto della volontà e trasparenza che sono alla base dell'art. 7 del Regolamento GGG, anche lo scrutinio ne è parte implicita, per cui le Commissioni Elettorali Provinciali sono tenute ad effettuare pubblicamente lo spoglio dei voti e comunicarne i risultati a tutti i presenti, a conclusione dell'Assemblea stessa.